

a cinquanta lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire cinquemila.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell'ammenda da cinquanta a cinquecento lire.

« Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento prevedute nell'articolo 17 si potrà comminare l'ammenda sino a cinquanta lire.

« In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto a un terzo.

« Il provento delle pene pecunarie sarà devoluto alla Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità al lavoro istituita con la legge 17 luglio 1898, numero 350. »

Onorevole Faranda, Ella ha proposto un emendamento sostitutivo al primo capoverso. Vi insiste?

Faranda. Io debbo insistere nel mio emendamento.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo scusa all'onorevole Faranda se, nella mia risposta, mi è sfuggito di occuparmi del suo emendamento. Egli vorrebbe aggiungere alle persone che dovrebbero rispondere delle contravvenzioni alla legge, anche i genitori del minorenne e del fanciullo.

Sebbene si possano sollevare gravi obiezioni intorno ad una disposizione, colla quale si punirebbero i genitori spinti a violare la legge dalle dure strette del bisogno, pure non avrei difficoltà ad accettare il concetto dell'onorevole Faranda, però non nella forma in cui l'ha proposto, poichè potrebbe dar luogo a incertezze e ingiustizie. Bisogna che sia detto chiaramente che i genitori e i tutori, i quali impiegano fanciulli che non abbiano raggiunta l'età voluta dalla legge siano puniti; ma quanto alle contravvenzioni che possano essere conseguenza di questo fatto, non è giusto che essi siano, o nasca il dubbio, che possano esserne chiamati a risponderne.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faranda.

Faranda. Quello che a me importava era questo. Che nell'articolo 14, si potessero comprendere i genitori ed i tutori; e m'importava dileguare ogni dubbio perchè, nell'insieme della legge, pare si abbia in mira

piuttosto di impedire che altri, estranei alla famiglia, debbano o possano rispondere di queste contravvenzioni. Ecco perchè io aveva fatta espressa menzione dei genitori e del tutore.

Io capisco che la cosa può esser rara, sarà anzi rara, ma...

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. La proposta dell'onorevole Faranda potrebbe concretarsi nel seguente emendamento:

« I genitori o tutori che permettono che siano ammessi al lavoro i loro figli o i loro pupilli in età inferiore a quella prescritta dalla presente legge sono punibili coll'ammenda fino a lire cinquanta. »

Faranda. Allora accetto.

Majno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Majno. Io devo insistere nella formula che ho proposta perchè essa presenta alcune differenze da quella della Commissione. La prima, sostanziale, riguarda la misura delle penali; la seconda, l'erogazione delle pene pecuniarie pagate in virtù di sentenza, o per oblazione volontaria; la terza, le persone che possono essere ritenute contravventrici per il lavoro delle donne e dei fanciulli.

Quanto alla misura della pena, io non ho mai creduto alla proporzione penale, e nemmeno alla matematica superiore che giustamente dispiace al ministro Baccelli. Saremmo noi in grado di dire perchè in un caso bastino 50 lire piuttosto che 60 lire? Dico solo che la nuova formula dell'articolo 14 è conforme a ciò che già è stabilito attualmente dalla legge 11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli. Mi è parso che, mentre noi stiamo qui a studiare una legge che debba proteggere più efficacemente le donne ed i fanciulli che lavorano, non sia giusto scostarci da quella misura di pene che è stabilita dalla legge già vigente, e stabilire una pena minore.

L'altra differenza è quella che concerne l'erogazione delle pene pecuniarie percepite per sentenza o per volontaria oblazione. Io sopprimerei dal testo della Commissione quell'ultima parte dell'ultimo comma che dice: « Salvi i diritti spettanti a norma di legge ai funzionari che avranno scoperto le contravvenzioni. » Non conosco, sarà ignoranza mia, che ci sia una legge generale, la quale stabilisca una compartecipazione degli agenti di polizia nel provento delle